

## PIANO TRANSIZIONE 5.0

**Articolo 38 Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (GU Serie Generale n. 52 del 02/03/2024), convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 - GU Serie Generale n. 100 del 30/04/2024 e successive modificazioni.**

### **BENEFICIARI**

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

### **INVESTIMENTI AMMISSIBILI**

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione in relazione a una struttura produttiva per la quale:

- a) non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di mancato perfezionamento della procedura;
- b) siano stati completati progetti di innovazione in relazione ai quali il credito è utilizzabile in compensazione.

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

a) I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).

b) I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). Ad esempio: amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell'offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, ecc.

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni sopra esposte, sono, altresì, agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

b) le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, erogate da soggetti esterni all'impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito. Progetti di formazione nel limite del 10% degli investimenti effettuati, e in ogni caso sino al massimo di 300.000 €.

## AGEVOLAZIONE

Credito di imposta riconosciuto nelle seguenti misure:

1) Riduzione dei consumi della struttura produttiva pari al 3%, oppure del 5% riferito al singolo processo interessato dall'investimento:

- per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro: credito d'imposta del 35%;
- per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro: credito d'imposta del 15%;
- investimenti fino a 50 milioni di euro (tetto massimo dei costi ammissibili per anno): sulla parte eccedente i 10 milioni di euro, credito d'imposta del 5%.

2) Riduzione dei consumi della struttura produttiva pari almeno al 6%, oppure al 10% dell'impianto su cui si concentra l'investimento:

- fino a 2,5 milioni di euro: credito d'imposta del 40%;
- fino a 10 milioni di euro: credito d'imposta del 20% sulla parte eccedente i 2,5 milioni;
- fino a 50 milioni di euro: credito d'imposta del 10% sulla quota di spesa che supera i 10 milioni di euro.

3) Riduzione dei consumi della struttura produttiva sopra il 10%, oppure al 15% del singolo processo interessato dall'investimento:

- investimento fino a 2,5 milioni di euro: credito d'imposta del 45%;
- investimento fino a 10 milioni di euro: credito d'imposta del 25%;
- investimento fino a 50 milioni di euro: credito d'imposta del 15%.

## COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

## **BONUS CERTIFICAZIONI**

Per le PMI, € 10.000 per adempiere all'obbligo di certificazione energetica. € 5.000 per certificazione alle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

---

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI > [comunicazione@confam.org](mailto:comunicazione@confam.org)**

---